



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE

“N.A.B.A.”

NO ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TUTELA DELL'AMBIENTE

Sommario

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE "N.A.B.A"	1
COSTITUZIONE E SCOPI.....	3
Articolo 1	3
Articolo 2	3
Articolo 3	3
Articolo 4	5
Articolo 5	5
Articolo 6	6
Articolo 7	7
Articolo 8	7
Articolo 9	7
PATRIMONIO SOCIALE	8
Articolo 10	8
Articolo 11	8
RENDICONTO ECONOMICO	9
Articolo 12	9
Articolo 13	9
ASSEMBLEA.....	9
Articolo 14	9
Articolo 15	10
Articolo 16	10
Articolo 17	10
Articolo 18	11
Articolo 19	11
Articolo 20	11
CONSIGLIO DIRETTIVO.....	12
Articolo 21	12
Articolo 22	12
Articolo 23	12
Articolo 24	13
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	13
Articolo 25	13
DISPOSIZIONI FINALI.....	14
Articolo 26	14
Articolo 27	14
Articolo 28	14

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

È costituita l'Associazione Ricreativa Culturale Sociale e Ambientale "N.A.B.A" (no alle barriere architettoniche e alla tutela dell'ambiente) con sede in Via Toscana n 43 in Carbonia (SU) 09013; la sua durata è illimitata ed essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. L'Associazione è apolitica e apartitica.

Articolo 2

L'Associazione può svolgere attività ricreative, culturali e sociali nonché nei settori ambientali; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, di promozione sociale, oltre alle attività di solidarietà sociale, nel rispetto della libertà e dignità, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. L'Associazione affiliandosi ad un Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno, si adegua e riconosce le finalità dell'Ente. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3

Sono compiti dell'Associazione:

- contribuire allo sviluppo culturale, civile e sociale dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- promuovere ogni azione utile per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sensibilizzando Enti e opinione pubblica sui problemi che vivono le fasce deboli e sostenendo tutti coloro che si trovano in difficoltà nel muoversi in piena autonomia nelle città;

- approfondire la conoscenza della disabilità e curare la più ampia diffusione delle informazioni per rendere le città accessibili a tutti e promuovere il principio che tutti devono avere la possibilità di muoversi liberamente sia nelle vie urbane, sia attraverso l'uso di mezzi pubblici idonei, sia recarsi presso edifici pubblici e privati senza trovare ostacoli;
- stabilire dei rapporti capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio sociale;
- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, corsi di formazione, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, sociale, ricreativa, ambientale e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e cittadini per completare gli scopi prefissati;
- favorire l'avvio di scambi di informazioni con le Istituzioni Comunali, Regionali e Nazionali.
- stimolare lo spirito d'amicizia, di solidarietà e di rispetto dell'ambiente, attraverso la promozione, la realizzazione o la partecipazione a progetti e iniziative socioeducative culturali e ambientali;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di immobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio, psicologi, fisioterapisti, educatori, insegnanti, operatori sociali, ingegneri, informatici, geologi o altre persone specializzate a seconda delle necessità e disponibilità;
- le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4

Il numero dei Soci è illimitato e l'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che hanno compiuto il diciottesimo anno di età che intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto; tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, anche da remoto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I Soci possono essere:

1. Soci fondatori;
2. Soci volontari;
3. Soci onorari.

Sono Soci fondatori coloro che hanno fondato l'Associazione e hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

Sono Soci volontari coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il raggiungimento degli obiettivi, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivendo le quote associative.

Sono Soci onorari coloro ai quali l'Associazione deve una particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 6

La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal Consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Articolo 7

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie o remote e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della Tessera Sociale;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 9

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- decesso;
- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua

condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative).

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

Articolo 11

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 12

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d-art.148 del TUIR).

Articolo 13

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 14

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sottoesposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli associati.

L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future. Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 15

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 16

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In caso di parità prevale il voto di chi Presiede.

Articolo 17

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata in prima e in seconda convocazione nello stesso giorno con orari diversi e si svolgeranno nella seguente modalità:

1. in presenza
2. in videoconferenza

3. in modalità mista (presenza e videoconferenza)

Ogni socio ha diritto a un voto. I soci impossibilitati alla partecipazione possono farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta, non è ammessa più di una delega per persona.

Articolo 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Articolo 19

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 20

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dall'Associazione stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri. I Soci Fondatori eleggono il primo Consiglio Direttivo che, nel proprio ambito, nominano il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Il Consiglio Direttivo successivo al primo verrà nominato da tutta l'Assemblea, compresi i soci fondatori. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;

Articolo 23

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati.

Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 24

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti

dal presente Statuto (vedi Articolo 17) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 27

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Articolo 28

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Carbonia (SU) il 20 marzo 2021

Presidente: Andrea Deiana

Vicepresidente: Luca Manca

Segretario: Katuscia Pani